

Numero 137021 di Repertorio

Raccolta Numero 41649

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno 2016 (duemilasedici) questo giorno di giovedì 22 (ventidue) del mese di Dicembre alle ore 17.45 (diciasette e minuti quarantacinque)

22/12/2016

In Venezia Mestre, nel mio Studio in Via G. Pepe n. 8. Davanti a me dr. Francesco Candiani, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia residente a Mestre, è comparso il signor: RUGGERI RUGGERO, nato a Ferrara il 20 gennaio 1968, domiciliato per la carica in Venezia Mestre, Via Sansovino n. 7, che interviene al presente atto quale Amministratore Unico della società

"GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

in sigla

"G.R.A.L. S.C. A R.L."

con sede in Venezia, San Marco n. 2662, Capitale Sociale di Euro 50.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 03630510273, REA n. VE 324849.

indirizzo PEC: info@pec.gral.venezia.it

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, espone che con avviso in data 12 dicembre 2016 è stata indetta per oggi in questo luogo ed alle ore 17,30, l'assemblea della predetta società per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Revisione dello Statuto adottato dalla società G.R.A.L. s.c. a r.l.

Parte Ordinaria

OMISSIS

ed invita me Notaio, che accetto, a redigere il verbale delle deliberazioni relative alla parte straordinaria, previe le constatazioni di legge.

Assume la presidenza dell'Assemblea il comparso Ruggero Ruggeri il quale constata dandone atto che oltre ad esso Amministratore Unico sono presenti:

- del Collegio Sindacale il Presidente Mauro Comin ed il Sindaco Effettivo Lino Bellato avendo giustificato la sua assenza il sindaco Pamela Parisotto

- il socio CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, titolare di quota di euro 49.500,00 pari al 99% del capitale sociale, in persona del delegato Dott. Matteo Todesco

(la delega sarà conservata a cura della società)

e dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Il Presidente informa precisa che l'odierna assemblea è stata indetta per apportare modifiche allo statuto sociale, relativamente agli articoli 4,5,12,31,35 e 37bis.

Segue breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

Registrato a:

Mestre (Venezia 2)

il 03/01/2017

al n. 53 serie 1T

Con Euro 200,00

delibera

1 - di ampliare l'oggetto sociale, di modificare la Governance di vietare la corresponsione di gettoni o premi dopo lo svolgimento dell'attività e di istituire il divieto di avere organi diversi da quelli previsti dagli organi generali e di aggiornare sistematicamente gli articoli 12 e 35 dello statuto sociale nei termini che seguono:

ART. 4 – OGGETTO

1. La Società Consortile ha scopo consortile e mutualistico, ai sensi di legge, e, nell'ambito delle funzioni esercitate dagli enti pubblici partecipanti, si prefigge lo sviluppo e valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca nella Laguna di Venezia, la tutela e valorizzazione dell'ambiente lagunare, la salvaguardia dell'occupazione nel settore dell'acquacoltura e della pesca.

2. La parte prevalente dell'attività della Società Consortile, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, è svolta nell'interesse dei soci.

3. La Società Consortile ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. La società ha, in particolare, per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune che, in modo unitario, integrato ed ottimale, costituisca lo strumento di attuazione e realizzazione delle linee di pianificazione, programmazione e gestione economica, sociale e ambientale prefissate dalla Città Metropolitana di Venezia e dagli altri soci, e riferibili primariamente all'allevamento, pesca lagunare e attività connesse, tenuto conto della necessità di garantire il principio della gestione a carattere unitario della laguna. La società, pertanto, ha per oggetto attività riferibili:

3.1 al rilascio di subconcessioni per l'esercizio dell'acquacoltura ed al relativo controllo;

3.2 al coordinamento e alla promozione di innovazioni, qualità, siti territoriali, riferibili alla pesca e all'allevamento nell'area individuata quale "Laguna di Venezia", al fine di consentire il rispetto delle norme, direttive ed indirizzi stabiliti dagli Enti pubblici competenti nel settore;

3.3 al miglioramento, incremento e valorizzazione della capacità produttiva, attraverso l'incentivazione dello sviluppo economico-sociale delle comunità locali dedite al settore della pesca, favorendo la compatibilità dell'attività con l'equilibrio ambientale lagunare anche al fine di garantire la qualità alimentare e igienico-sanitaria per il consumatore finale;

3.4 all'implementazione delle condizioni di sostenibilità ambientale nell'ambito della pesca e dell'allevamento, attraverso anche attività di recupero e miglioramento dell'ambiente lagunare;

3.5 allo studio, promozione, attuazione delle iniziative finalizzate a favorire la stabilità occupazionale, la sicurezza sul lavoro, il consolidamento produttivo e la razionalizzazione della produzione e distribuzione ittica, anche assumendo la gestione di interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, previa predisposizione, in collaborazione con altri Enti, di programmi, obiettivi e ricerche mirate alla valorizzazione del comparto "pesca lagunare".

4. La Società Consortile per realizzare gli obiettivi di cui sopra ed in particolare il perseguimento di finalità d'interesse collettivo e generale, può:

4.1 acquisire e prendere in concessione spazi acquei lagunari e marittimi del Demanio dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, promuovere la realizzazione di altri impianti o specchi acquei interclusi, lagunari, vallivi o di terra ferma, nonché assegnarne la gestione a soggetti locali operanti nel settore della pesca lagunare veneziana;

4.2 attuare piani di cattura e di gestione, programmi di implementazione dell'acquacoltura, di indirizzo della produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti, in applicazione delle indicazioni provenienti dagli Enti Pubblici soci, anche favorendo la messa a disposizione delle imprese ittiche convenzionate, di mezzi tecnici appropriati, impianti idonei anche se di proprietà di Enti Pubblici o privati o di altri operatori, previa stipula di preventive convenzioni;

4.3 promuovere e realizzare progetti, studi, ricerche, monitoraggio e controlli sull'andamento delle produzioni, sia sotto l'aspetto economico, sociale, ambientale, che qualitativo, prefissando a tal fine linee guida e comportamentali alle quali i soggetti concessionari, beneficiari o, comunque convenzionati dovranno attenersi, in applicazione delle indicazioni provenienti dagli Enti Pubblici soci;

4.4 promuovere metodi e sistemi di pesca volti ad assicurare lo sfruttamento sostenibile nonché il perfezionamento tecnico del naviglio, dei metodi e dei sistemi di pesca;

4.5 promuovere, attuare e migliorare l'efficienza complessiva della filiera locale di settore attraverso azioni incentivanti di razionalizzazione della produzione, della conservazione e trasformazione del pescato, dei modi e sistemi di commercializzazione dei prodotti nel quadro delle norme e delle esigenze comunitarie di organizzazione dei mercati, anche con il ricorso a misure e risorse finanziarie comunitarie e nazionali;

4.6 stipulare convenzioni e contratti con "imprese", "cooperative" fra pescatori e loro "consorzi", con enti pubblici o privati per ottenere particolari servizi nei vari centri di pesca, intesi a realizzare le migliori condizioni di efficienza per l'attuazione della filiera produttiva.

5. La Società Consortile potrà inoltre stabilire rapporti di collegamento e/o partecipazione con Enti Pubblici anche economici, consorzi, società od altri organismi aventi per oggetto il raggiungimento di scopi simili; a tal fine potranno essere stipulati accordi di collaborazione generale o validi per singoli temi.

6. Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale, che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, ogni attività il cui esercizio sia vietato alle Società a responsabilità limitata o sia prescritta l'iscrizione in appositi albi o elenchi professionali.

ART. 5 - GESTIONE SOCIALE

1. La Società Consortile, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci, provvederà sempre per conto ed interesse degli stessi, al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

2. La Società Consortile avendo scopo mutualistico, escluderà qualsiasi fine di lucro e la gestione della stessa non dovrà comportare la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, salvo il ristorno di eventuali minori costi di gestione.

3. Oltre l'ottanta per cento (80%) del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 12 - SOCI E MODALITA' DI ADESIONE

1. L'ammissione diretta di nuovi soci aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 del presente statuto è subordinata a specifica deliberazione e/o decisione di gradimento a norma dell'art.2479 C.C. e non è assoggettabile ad alcuna impugnativa e/o reclamo.

2. Fermo restando quanto previsto agli artt. 7 e 8, l'ammissione di nuovi soci è comunque subordinata alle modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 45.

ART. 31 - AMMINISTRATORE UNICO

1. La Società Consortile è amministrata da un Amministratore Unico, eletto dall'Assemblea dei soci.

2. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico, l'assemblea dei soci provvede immediatamente a nominare il nuovo Amministratore Unico.

3. All'Amministratore Unico, salvo diversamente disposto dalla normativa vigente, spetta:

- un compenso anche sotto forma di gettone di presenza, determinato dall'Assemblea;
- il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto divieto di corrispondere qualsiasi forma di trattamento di fine mandato.

4. Non può essere nominato Amministratore Unico persona incompatibile o ineleggibile ai sensi della normativa vigente, ovvero che per conto proprio o in ragione di rapporti di parentela entro il quarto grado, abbiano comprovati interessi economici – diretti o indiretti – confliggenti, concorrenti o convergenti con quelli della società.

5. L'Amministratore Unico, che in una determinata operazione ha per conto proprio o di terzi, interessi convergenti o in conflitto con quelli della Società, dovrà astenersi dal compiere l'operazione.

6. L'Amministratore Unico è soggetto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 2390-2391-2392-2475 ter C.C.

ART. 35 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'organo di controllo è obbligatorio.

2. L'Assemblea dei soci nomina l'organo di controllo e ne determina all'atto della nomina, il relativo compenso.

3. A partire dal primo rinnovo successivo al 2015, la società sarà controllata da un Sindaco Unico scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, Si applicano, in quanto compatibili, le norme degli articoli 2397 e seguenti del C.C.

4. Al Sindaco Unico è affidata anche la revisione legale dei conti.

5. Il Sindaco Unico resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile;

6. Il compenso annuale del Sindaco Unico, comprende anche la sua attività di revisione legale. Il compenso è determinato dall'Assemblea all'atto di nomina e rimane invariato per l'intera durata dell'incarico, al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dell'organo di controllo, fatto salvo il suo automatico adeguamento in applicazione di atti normativi successivi alla sua determinazione,

7. Il compenso determinato dall'assemblea ai sensi del precedente comma 6 è onnicomprensivo e sono pertanto esclusi gettoni di presenza e/o rimborso spese, anche di viaggio.

8. Per tutta la durata dell'incarico non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 Codice Civile. La sussistenza di tali cause determina l'immediata decadenza del sindaco unico e la nomina del nuovo sindaco da parte dell'Assemblea.

9. L'attività di controllo contabile e di revisione legale è documentata in un apposito libro che, secondo quanto previsto dall'articolo 2478 c.c. è depositato presso la società.

10. Il Sindaco Unico, tra l'altro, vigila sull'osservanza della legge e del-
le statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in par-

ticolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

11. In ogni caso e pertanto anche in presenza dell'Organo di controllo, ciascun socio ha diritto di avere dall'Amministratore Unico notizie dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali e tutti i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.

12. La società utilizza altresì strumenti che siano idonei a garantire un costante e approfondito controllo dei fatti gestionali, al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi/risultati.

ART. 37 bis – DIVIETI IN MATERIA DI ORGANI

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli già previsti dalle norme generali in tema di società.

O0000

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 18 (diciotto)

Il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dagli intervenuti.

Io Notaio ho letto questo atto al comparente che lo approva.

L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me stesso su di due fogli per cinque intere facciate e sin qui di questa sesta

Firmato RUGGERO RUGGERI - FRANCESCO CANDIANI Notaio
L.S.